



Sommario

Art. 1 – Finalità	2
Art. 2 – Definizioni	2
Art. 3 – Formazione e aggiornamento sull'intelligenza artificiale	2
Art. 3 – Utilizzo degli strumenti di IA da parte dei docenti	3
Art. 4 – Valutazione degli apprendimenti.....	3
Art. 5 – Utilizzo degli strumenti di IA per attività istituzionali e amministrative.....	3
Art. 6 – Utilizzo degli strumenti di IA da parte degli studenti	4
Art. 7- Tutela dei dati personali e delle informazioni riservate	4

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale (IA), come definiti all'articolo 2, da parte del personale scolastico e degli studenti, nel rispetto del Regolamento (UE) 2024/1689 (AIAct), della legge n. 132/2025, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.M. 166/2025 e delle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica e attività didattica.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA è finalizzato a sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, promuovendo un impiego responsabile, trasparente, sicuro e conforme ai principi di tutela dei diritti fondamentali, della dignità della persona e della libertà di insegnamento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. Intelligenza artificiale (IA): un sistema basato su macchina progettato per operare con diversi livelli di autonomia e che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali;
 - b. agente di IA (AI-agent): sistema di IA in grado di eseguire autonomamente attività o sequenze di attività in ambienti digitali o fisici, sulla base di istruzioni, obiettivi o condizioni predefinite;
 - c. strumenti di IA: applicazioni, piattaforme, servizi, agenti o sistemi informatici, forniti da soggetti esterni o sviluppati internamente all'istituzione scolastica, riconducibili alle definizioni di cui alle lettere a) e b);
 - d. sistema di IA ad alto rischio: sistema di IA classificato come tale ai sensi dell'articolo 6 e dell'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689.

Art. 3 – Formazione e aggiornamento sull'intelligenza artificiale

1. L'Istituto promuove la diffusione di competenze relative all'utilizzo consapevole, critico, responsabile e sicuro degli strumenti di intelligenza artificiale da parte del personale scolastico e degli studenti, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa e con le indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito.
2. A tal fine, l'Istituto favorisce la partecipazione del personale docente e ATA alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dagli Uffici scolastici regionali, dagli enti accreditati e dagli Snodi formativi territoriali dedicati alle tecnologie digitali e all'intelligenza artificiale. Le attività formative possono riguardare, in particolare:
 - a) i principi di funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale;
 - b) le applicazioni didattiche e organizzative dell'IA;
 - c) la valutazione critica dell'affidabilità, accuratezza e qualità dei contenuti generati dall'IA;
 - d) i profili giuridici ed etici connessi all'utilizzo dell'IA;
 - e) la protezione dei dati personali, la sicurezza informatica e la tutela dei diritti fondamentali;
 - f) i rischi derivanti dall'uso improprio dei sistemi di IA e le misure di mitigazione previste dalla normativa vigente.
3. L'Istituto promuove altresì iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte agli studenti e alle famiglie, finalizzate a favorire un utilizzo consapevole e responsabile degli strumenti

di intelligenza artificiale nei contesti scolastici ed extrascolastici.

4. Nell'ambito delle risorse disponibili e delle opportunità offerte dal sistema nazionale di formazione, l'Istituto partecipa alle reti, ai percorsi e agli Snodi formativi dedicati all'intelligenza artificiale, al fine di sostenere l'innovazione didattica e organizzativa e garantire l'aggiornamento continuo del personale.

Art. 3 - Utilizzo degli strumenti di IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA per finalità didattiche, educative e organizzative nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida ministeriali e delle disposizioni dell'Istituto in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto delle limitazioni di età previste dalla normativa vigente e dalle condizioni contrattuali stabilite dai relativi fornitori.
3. La scelta degli strumenti di IA destinati ad attività didattiche deve essere coerente con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e con le deliberazioni degli organi collegiali competenti.
4. L'adozione o l'utilizzo di strumenti di IA non deve comportare oneri economici aggiuntivi a carico degli studenti e delle famiglie, salvo quanto previsto dalle procedure vigenti per l'adozione di libri di testo, sussidi o altri strumenti didattici.
5. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio è consentito esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) 2024/1689, dal D.M. 166/2025 e dalle eventuali disposizioni attuative emanate dalle autorità competenti.
6. L'impiego di agenti di IA che possano compiere operazioni autonome, accedere a dati o interagire con sistemi informatici dell'Istituto è subordinato ad autorizzazione preventiva del Dirigente scolastico e deve garantire un'adeguata supervisione umana.
7. Il docente mantiene la piena responsabilità professionale delle attività svolte, dei contenuti prodotti e delle decisioni assunte, anche quando si avvalga del supporto di strumenti di IA.

Art. 4 - Valutazione degli apprendimenti

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati come supporto alle attività di verifica e valutazione.
2. La valutazione degli apprendimenti e l'attribuzione dei voti restano di esclusiva competenza dei docenti.
3. È vietato affidare a sistemi di IA processi decisionali automatizzati che producano effetti sulla valutazione degli studenti senza un significativo intervento umano.

Art. 5 - Utilizzo degli strumenti di IA per attività istituzionali e amministrative

1. L'utilizzo di strumenti di IA nell'ambito delle attività istituzionali, amministrative e documentali dell'Istituto deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni interne in materia di protezione dei dati personali, sicurezza delle informazioni e utilizzo delle infrastrutture digitali.
2. I documenti e gli atti eventualmente predisposti con il supporto di strumenti di IA devono essere verificati dall'operatore che li utilizza prima della loro diffusione, sottoscrizione o adozione.
3. La responsabilità del contenuto degli atti, dei documenti e delle decisioni adottate resta in ogni caso in capo alla persona fisica competente.
4. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio o di agenti di IA nell'ambito delle attività istituzionali è subordinato ad autorizzazione preventiva del Dirigente scolastico e al rispetto delle misure di controllo e supervisione previste dalla normativa vigente.

Art. 6 – Utilizzo degli strumenti di IA da parte degli studenti

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente nel rispetto delle limitazioni di età previste dalla normativa vigente e dalle condizioni di utilizzo stabilite dai fornitori dei servizi.
2. Nell'utilizzo degli strumenti di IA, sia all'interno sia all'esterno dell'Istituto per attività scolastiche, gli studenti sono tenuti a rispettare la normativa vigente, il presente Regolamento e le disposizioni dell'Istituto in materia di protezione dei dati personali, sicurezza informatica e corretto utilizzo delle tecnologie digitali.
3. L'utilizzo di strumenti di IA per la produzione di elaborati, contenuti o materiali destinati ad attività didattiche deve essere dichiarato secondo le modalità definite dal docente.
4. Gli studenti restano responsabili dei contenuti presentati come propri, anche quando realizzati con il supporto di strumenti di IA, e sono soggetti alle conseguenze disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto in caso di utilizzo improprio o non dichiarato.
5. Restano ferme le responsabilità educative e di vigilanza dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale per l'utilizzo degli strumenti di IA da parte dei minori al di fuori delle attività scolastiche.

Art. 7– Tutela dei dati personali e delle informazioni riservate

1. È vietato inserire in strumenti di IA non espressamente autorizzati dati personali, dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, dati giudiziari o altre informazioni riservate relative a studenti, famiglie o personale scolastico.
 2. È vietato caricare su piattaforme esterne documenti contenenti informazioni riservate dell'Istituto senza preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico o del Responsabile individuato dall'Istituto.
 3. L'utilizzo di strumenti di IA deve avvenire nel rispetto delle misure organizzative e tecniche adottate dall'Istituto per la protezione dei dati.
-

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sara Turani

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993)*